



COMUNE DI BORDANO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE

Per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, patrocini e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persona, enti pubblici e privati, comprese le associazioni.

Proposto con deliberazione di G.M. n. 196 del 16.10.2007

Approvato con deliberazione di C.C. n. 51/2007

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, di sovvenzioni, di contributi, sussidi, patrocini, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono chiedere ed eventualmente ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 1 persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, di norma residenti od operanti nel Comune, i quali:
 - a) – nel caso di persone
 - versino in disagiata situazione, tale da non garantire il diritto alla qualità della vita;
 - pongano in essere attività ed iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, non esclusivamente private e/o a soli fini di lucro.
 - b) – nel caso di enti pubblici e privati comprese le associazioni
 - abbiano finalità e pongano in essere attività culturali, sociali, sportive, ricreative e non perseguano esclusivi fini di lucro;
 - propongano e realizzino senza perseguire fini di lucro, di propria autonoma iniziativa o su proposta dell'Amministrazione Comunale, iniziative che consentano il raggiungimento di scopi sociali che il Comune indirizza per migliorare la qualità delle stesse.

Art. 3

Tipi di benefici

1. Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:
 - a) sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, concedendo direttamente somme di denaro;
 - b) sovvenzioni e contributi, assumendo direttamente una parte delle spese o degli oneri per i quali è stato chiesto l'intervento del Comune;
 - c) sussidi ed ausili, concedendo direttamente cose (generi, attrezzature, effetti personali, ecc.) acquistate direttamente dal Comune;
 - d) vantaggi economici, concedendo esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti al Comune sia a titolo di contributo per servizi prestati, sia per rimborsi di spese sostenute;
 - e) patrocinio gratuito.
2. I suddetti benefici possono avere cadenza periodica o essere concessi "una tantum";
3. Spetta alla Giunta Municipale la valutazione e la scelta del tipo di beneficio da concedere, prescindendo dalla richiesta pervenuta.

Art. 4

Criteria di valutazione per contributi a persone disagiate

(art. 2 lettera a-punto 1)

1. Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazione di disagio, intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 3, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:
 - a) esame del nucleo familiare, con particolare riguardo oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap;
 - b) esame della situazione economico-finanziaria, rapportandola al nucleo familiare nel suo insieme (dichiarazione ISEE);
 - c) esame della situazione alloggiativa;
 - d) esame della situazione parentale.

Art. 5

Criteria di valutazione per contributi a persone per iniziative ed attività

(art. 2 lettera a punto 2)

1. Al fine della concessione di contributi a persone che pongono in essere attività od iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:
 - a) esame del tipo di iniziativa od attività svolta e finalità che la stessa tende a perseguire;
 - b) esame eventuale tipo di coinvolgimento della popolazione (volontariato) con particolare riguardo alla tipologia della stessa (pre-scolastica, scolastica, anziani) ecc.;
 - c) esame dei costi dell'iniziativa o dell'attività in rapporto sia ai precedenti punti a) e b), sia alla possibilità o meno di autofinanziamento;
 - d) esame, se possibile, dei risultati di precedenti analoghe esperienze.

Art. 6

Criteria di valutazione per contributi a Enti pubblici e Privati, comprese le

Associazioni, per iniziative od attività

(art. 2-lettera b)

1. Al fine della concessione di contributi ad enti pubblici e privati comprese le associazioni, che pongono in essere attività di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, si prenderanno in considerazione i criteri di cui ai punti a)-b)-c).d) del precedente articolo 5 ed inoltre:
 - e) Esame dell'ultimo conto consuntivo precedente la richiesta di contributo;
 - f) Esame del numero e della tipologia delle persone costituenti l'ente o l'associazione;
 - g) Esame dello statuto dell'ente o dell'associazione;
 - h) Rilevanza territoriale dell'attività svolta.
2. I criteri di cui ai punti e) e g) sono discrezionali per contributi sino ad € 500,00.=
3. L'intervento finanziario del Comune è inoltre subordinato alle seguenti valutazioni:
 - a) presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
 - b) capacità dei soggetti richiedenti di autofinanziamento e di diversificazione dell'attività svolta;

- c) situazione economico e finanziaria generale del soggetto richiedente, verificabile attraverso la documentazione richiesta ai sensi del presente regolamento.
4. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto- con impegno da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
5. Non sono comunque ammissibili a contributo le domande relative ad attività o iniziative già concluse alla data di presentazione della domanda.

Art. 7

Albo beneficiari

1. E' istituito l'albo dei beneficiari costituito dai soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi ad personam e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è aggiornato annualmente con l'inclusione dei soggetti cui siano stati attribuiti benefici finanziari nel precedente esercizio e pubblicato all'albo pretorio del Comune.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

Art. 8

Modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 1 potranno essere presentate in carta semplice.
2. Le domande dovranno contenere:
 - a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente; nel caso di enti od associazioni, i dati dovranno essere riferiti al legale rappresentante ed alla persona incaricata di riscuotere e quietanzare l'eventuale contributo, se diversa dal legale rappresentante;
 - b) le motivazioni per le quali si richiede l'intervento del Comune;
 - c) ogni altra notizia o informazione si voglia portare a conoscenza del Comune;
 - d) la data e la firma leggibile.
3. Alla domanda potranno essere allegate relazioni, memorie, certificazioni, bilanci documentazione fotografica e quanto altro il richiedente riterrà opportuno.

Art. 9

Modalità per l'istruttoria delle domande e per il loro esame

1. Le domande presentate ai sensi del presente regolamento dovranno essere istruite entro trenta giorni dalla presentazione al protocollo del Comune da competente ufficio.
2. Il funzionario responsabile redigerà apposita relazione avuto riguardo ai precedenti artt. 4-5-6, fornendo inoltre tutte le notizie possibili per una attenta valutazione della domanda stessa, che verrà quindi inoltrata per l'esame alla Giunta Municipale.

3. La Giunta Municipale entro i quindici giorni successivi, sulla base degli atti istruttori, delibererà in via definitiva in ordine alla richiesta di intervento e la decisione verrà comunicata al richiedente non appena scaduti i termini di pubblicazione della delibera.
4. I termini di cui ai precedenti commi, potranno essere interrotti una sola volta, qualora si renda necessario richiedere ulteriori atti o informazioni integrative al presentatore della domanda.
5. La decorrenza dei termini riprenderà dall'inoltro al protocollo del Comune di quanto richiesto.

Art. 10

Entrata in vigore e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore non appena la relativa deliberazione di approvazione sarà esecutiva a tutti gli effetti.
2. Entro i dieci giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, all'adozione dello stesso sarà data notizia al pubblico con apposito avviso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
3. Copia del Regolamento sarà tenuta a disposizione della cittadinanza presso l'Ufficio di Segreteria.